

STATUTO

Art. 1 - Sede, natura e durata della Fondazione.

1. E' costituita la Fondazione Etica – nel logo “FondazionEtica” – (di seguito, la “Fondazione”), con sede legale in Brescia, piazza della Loggia n. 5.

Nel caso in cui la Fondazione ottenga la qualifica di ONLUS, la stessa assumerà la denominazione di “FondazionEtica Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” o anche brevemente “FondazionEtica ONLUS”.

La Fondazione potrà avere sedi operative in altre città.

2. La Fondazione opera senza fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
3. La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi della Fondazione.

1. La Fondazione promuove iniziative innovative a carattere culturale, formativo e scientifico mirate allo sviluppo sociale, politico ed economico di una comunità, e, più in generale, alla definizione di una **nuova idea di Paese**, improntata ad una rinnovata etica pubblica, nella prospettiva internazionale e interdipendente.

La Fondazione opera principalmente e prevalentemente nei seguenti ambiti:

- la riforma delle regole (economiche, politiche, sociali);
- il ridisegno delle istituzioni e la valutazione del loro rendimento;
- l’ammodernamento dei meccanismi di selezione e di affermazione del merito e della competenza;
- l’applicazione effettiva dei concetti giuridici di legalità e giustizia;
- la ridefinizione dei principi e delle politiche di sicurezza e solidarietà;
- la responsabilità della dirigenza pubblica e privata.

L’attività della Fondazione si esplica, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nella **promozione della cultura** ed in particolare nell’elaborazione di studi e ricerche finalizzati alla divulgazione ad un pubblico più ampio possibile e di non addetti ai lavori;

- nella realizzazione di progetti e di scuole di **formazione e istruzione**, accademica e non, anche d'intesa con altri enti giuridici e/o istituzioni pubbliche, italiani ed esteri;
 - nello sviluppo e nella conduzione, direttamente o tramite soggetti collegati, di programmi concreti di **promozione e solidarietà sociale**, attraverso i quali gli obiettivi teorici focalizzati sulla nuova idea di Paese possano trovare una prima esemplificazione ed applicazione pratica.
2. Nello svolgimento delle attività che precedono, particolare attenzione sarà riservata dalla Fondazione a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
 3. Ai fini del conseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione potrà altresì porre in essere tutte le attività organiche e gestionali che riterrà utili od opportune per il perseguimento di tali finalità. Nessun'altra attività al di fuori di quelle previste dal presente Statuto, o ad esse direttamente connesse o strumentali, sarà svolta dalla Fondazione.

Art. 3 – Fondatori; Fondatori Qualificati; Soci Sostenitori; Soci Semplici.

1. Sono “Fondatori” le persone, fisiche e giuridiche, indicate nell’Atto Costitutivo, che, oltre ad aver costituito il patrimonio iniziale della Fondazione, hanno dato vita all’iniziativa.
2. Sono “Fondatori Qualificati” i Fondatori che, in sede di costituzione del patrimonio iniziale della Fondazione, hanno effettuato conferimenti, anche diversi dal denaro, per un valore minimo di Euro 10.000,00 (diecimila) e che, continuativamente, per gli anni successivi alla costituzione della Fondazione, hanno versato un contributo annuo minimo di Euro 10.000,00 (diecimila).

Sono “Fondatori Qualificati” anche i Fondatori che, nella fase di costituzione della Fondazione, hanno contribuito ad ideare il progetto iniziale e che, continuativamente, per gli anni successivi alla costituzione della Fondazione, hanno svolto attività a favore della Fondazione da cui sono conseguiti benefici o utilità di valore equivalente a quello minimo di Euro 10.000,00 (diecimila)

previsto al comma precedente. Il valore delle attività equivalenti sarà accertato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

3. Sono “Soci Sostenitori” le persone, fisiche e giuridiche, pubbliche e private, italiane ed estere, che versano continuativamente contributi, da non imputare a patrimonio, per un valore minimo di Euro 10.000,00 (diecimila) all’anno, per le attività della Fondazione, o anche solo ad una di esse specificamente.
4. Sono “Soci Semplici” le persone, fisiche e giuridiche, pubbliche e private, italiane ed estere, che versano contributi annui, da non imputare a patrimonio, per le attività della Fondazione, o anche solo ad una di esse specificamente.

Art. 4 – Fondo Patrimoniale.

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, come indicato nell’Atto Costitutivo e successiva modifica approvata dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 27 giugno 2009.
2. Il patrimonio della Fondazione, costituito da beni mobili e/o immobili, potrà essere incrementato e alimentato con:
 - a. eventuali avanzi di gestione;
 - b. liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed espressamente destinate ad accrescimento del patrimonio, per volontà dei donanti o dei testatori.
3. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione, quale ente senza scopo di lucro che opera nel rispetto dei principi espressi dal presente Statuto.
4. L’amministrazione del patrimonio è svolta con criteri di prudenzialità e di efficacia.

Art. 5 – Risorse di gestione.

1. Per assicurare il conseguimento dei propri scopi istituzionali ed il proprio mantenimento, la Fondazione provvede ai suoi compiti con:
 - a. fondo di gestione iniziale, come risultante dall’Atto Costitutivo;
 - b. redditi netti derivanti dall’amministrazione del patrimonio;

- c. eventuali avanzi di gestione, che non siano destinati all'incremento del Fondo Patrimoniale;
 - d. atti di liberalità, contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti pubblici e/o privati, e disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
 - e. ogni altra entrata non destinata espressamente all'incremento del patrimonio.
2. In ogni caso, le risorse di cui ai precedenti punti da a) ad e) saranno utilizzate dalla Fondazione esclusivamente ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per il compimento delle proprie attività caratteristiche e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 – Organi della Fondazione.

1. Sono organi della Fondazione:
- a) l'Assemblea dei Fondatori Qualificati e dei Soci Sostenitori;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Direttore;
 - e) il Collegio dei Garanti;
 - f) il Comitato Scientifico;
 - g) il Comitato Raccolta Fondi;
 - h) i Revisori Contabili.

Art. 7 – Assemblea dei Fondatori Qualificati e dei Soci Sostenitori.

- 1. L'Assemblea dei Fondatori Qualificati e dei Soci Sostenitori è costituita dai Fondatori Qualificati e dai Soci Sostenitori.
- 2. L'Assemblea dei Fondatori Qualificati e dei Soci Sostenitori viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'illustrazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

3. Viene convocata altresì per la nomina, a maggioranza assoluta dei presenti, dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. La convocazione avviene secondo le modalità previste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione indicate all' Art. 10 che segue.
5. Salvo diversa disposizione del presente Statuto, l'Assemblea dei Fondatori Qualificati e dei Soci Sostenitori delibera, sulle materie di propria competenza, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. L'Assemblea dei Fondatori Qualificati e dei Soci Sostenitori delibera con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, in relazione alla ratifica delle modifiche statutarie delle funzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione deliberate ai sensi del successivo Art. 9, comma 2, lett. g.

Art. 8 – Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 9 (nove) componenti, ivi compresi il Presidente. Esso dura in carica 3 (tre) anni e può essere confermato.
2. I componenti del primo Consiglio di Amministrazione sono nominativamente indicati nell'Atto Costitutivo della Fondazione. Con riguardo ai mandati successivi al primo, il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Fondatori Qualificati e dei Soci Sostenitori, secondo i criteri che seguono:
 - a. il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è fissato dall'Assemblea dei Fondatori Qualificati e dei Soci Sostenitori con decisione adottata a maggioranza assoluta degli intervenuti;
 - b. tre quarti dei consiglieri sono nominati dai Fondatori Qualificati, come di volta in volta rilevati, e da loro eventuali eredi o successori a titolo universale, con decisione adottata a maggioranza assoluta degli intervenuti, con astensione dei Soci Sostenitori;
 - c. un quarto dei consiglieri è nominato dai Soci Sostenitori, con decisione adottata a maggioranza assoluta degli intervenuti, con astensione dei Fondatori Qualificati.

- d. qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta di riflettere le suddette proporzioni, il numero di consiglieri di spettanza di ciascuna categoria viene arrotondato a favore dei Fondatori Qualificati.
3. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è gratuita.
4. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione, in conformità a quanto stabilito dall'art.11 comma 2, a maggioranza assoluta degli intervenuti. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni e può essere confermato.
5. Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì un Vicepresidente, con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vicepresidente.
6. I consiglieri nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica, per qualsiasi causa, restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno due consiglieri o un Revisore Contabile.
8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti, salvo i limiti di legge.
9. Il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere che non intervenga alle sedute, senza giustificato motivo, per più di 3 (tre) volte consecutive.

Art. 9 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione; l'esercizio della funzione di indirizzo e di governo, attraverso l'indicazione delle linee strategiche sulle quali la Fondazione orienta i campi di azione e le proprie scelte, nel rispetto degli scopi statutari, nonché attraverso l'elaborazione e la realizzazione delle iniziative che ritiene più opportune nell'interesse della Fondazione medesima.
2. In particolare, rientrano tra le competenze del Consiglio di Amministrazione:

- a. l'individuazione delle linee generali nel rispetto delle quali vengono svolte l'amministrazione, la gestione patrimoniale e la politica degli investimenti;
- b. l'approvazione del bilancio;
- c. la costituzione di riserve facoltative ed il relativo accantonamento di redditi, proventi ed avanzi di gestione;
- d. l'accettazione o il rifiuto di lasciti, donazioni, oblazioni e contributi devoluti alla Fondazione;
- e. la ratifica degli atti di propria competenza adottati in via autonoma dal Presidente nei casi di urgenza e di evidente necessità;
- f. l'assunzione di partecipazioni in associazioni, fondazioni o società ovvero la fusione in altri enti;
- g. l'approvazione e la modifica dello Statuto;
- h. la nomina del Direttore della Fondazione;
- i. la nomina dei membri del Comitato Scientifico;
- j. la nomina e la eventuale revoca dei Revisori Contabili;
- k. la deliberazione circa l'estinzione della Fondazione;
- l. la deliberazione su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali o internazionali;
- m. la nomina e il licenziamento di personale e la determinazione del trattamento giuridico ed economico qualora si tratti di assunzioni a tempo indeterminato;
- n. l'istituzione ed l'ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori della sede legale;
- o. la deliberazione dei poteri e dei compiti che ritiene di conferire al Presidente, ad altri consiglieri ed al Direttore in aggiunta a quelli già loro spettanti per statuto.

Art. 10 – Modalità di convocazione e di svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente.
2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, viene inviata, a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica al domicilio dei singoli consiglieri ed al Revisore Contabile, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

3. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo fax o posta elettronica, con almeno 1 (un) giorno di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza.
4. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma presso la sede legale o presso la sede operativa o, in casi particolari, anche in luoghi diversi.
6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e siano parimenti informati; verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 11 – Presidente.

1. Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente della Fondazione dovrà essere scelto tra i Fondatori Qualificati.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, svolge le funzioni di impulso e coordinamento dell'attività della Fondazione, vigila sul suo andamento generale e sovrintende sull'andamento della gestione.
4. La Fondazione può stare in giudizio in persona del Presidente, che la rappresenta in tale sede a tutti gli effetti.
5. Il Presidente, previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, può conferire procura per il compimento di atti determinati o categorie di atti o singoli affari, anche a soggetti estranei alla Fondazione.

Art. 12 – Direttore.

1. Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei suoi componenti. Qualora il Direttore sia componente del Consiglio di Amministrazione, sarà nominato altresì Vicepresidente del Consiglio stesso.
2. Il Direttore svolge le funzioni e i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione e, nei casi di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso al quale tali provvedimenti dovranno essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.
3. Il Direttore, in particolare, predispone annualmente, entro aprile, la relazione consuntiva sulle attività realizzate nell'anno solare precedente e la programmazione delle attività e dei progetti per il nuovo anno; dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo del personale dipendente della stessa. Coordina ed organizza, d'intesa con il Coordinatore del Comitato Scientifico, la programmazione e la conduzione dell'attività del Comitato Scientifico. Il Direttore è inoltre responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione. Coordina e controlla le attività degli studiosi e ricercatori che beneficiano di contributi o borse della Fondazione.
4. Al Direttore spetta la legale rappresentanza della Società in caso di impedimento temporaneo del Presidente.
5. Può altresì ricevere e conferire mandati specifici per particolari incarichi.
6. Il Direttore ha diritto a ricevere un emolumento per l'attività svolta, emolumento rimesso alla determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Collegio dei Garanti.

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Collegio dei Garanti.
2. Il Collegio dei Garanti, ove previsto, è costituito da persone il cui nome e la cui storia e profilo siano valutati esemplari, a vario titolo, per il Paese.
3. La durata della carica di Garante è a vita.

Art. 14 – Comitato Scientifico.

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Scientifico, composto da almeno 5 (cinque) componenti.
2. Il Consiglio Scientifico dura in carica 3 (tre) anni, e può essere rinnovato.
3. Possono far parte del Comitato Scientifico docenti, imprenditori, professionisti ed esperti a vario titolo negli ambiti di cui la Fondazione si occupa; personalità che si sono distinte per iniziative di valore sociale nel campo del no-profit, in Italia e all'Estero, nonché per competenze e meriti non necessariamente espressi in posizioni professionali.
4. Il Comitato Scientifico nomina al proprio interno un Coordinatore a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. Il Coordinatore convoca le riunioni del Comitato Scientifico con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione al precedente art. 10.
6. Il Coordinatore è responsabile delle attività del Comitato Scientifico, sulle quali riferisce con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione.
7. Il Comitato Scientifico studia e formula proposte in ordine alla programmazione delle attività della Fondazione. La programmazione è soggetta comunque all'approvazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, previo parere del Comitato Scientifico stesso.

Art. 15 – Comitato Raccolta Fondi

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Raccolta Fondi, composto da 2 (due) a 5 (cinque) componenti.
2. Il Comitato Raccolta Fondi dura in carica 3 (tre) anni e può essere confermato.
3. Il Comitato si occupa di reperire le risorse finanziarie necessarie per le attività della Fondazione, da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, assicurando la massima trasparenza dei trasferimenti, nonché la analitica rendicontazione dei conseguenti impieghi.

Art. 16 – Revisori Contabili

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, nomina tra soggetti esterni al proprio seno uno o più revisori contabili che hanno i requisiti professionali richiesti per l'esercizio del controllo legale dei conti.
2. I Revisori Contabili durano in carica 3 (tre) anni e possono essere confermati.
3. I Revisori Contabili assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
4. Tra le loro funzioni c'è la predisposizione della relazione al bilancio di esercizio.

Art. 17 - Bilancio

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20-bis del DPR 600/73, un consigliere a ciò espressamente delegato provvede a redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente comprensivo di una situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione; provvede altresì a redigere il bilancio preventivo e a consegnare il fascicolo di bilancio ai revisori contabili.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad approvare il bilancio come sopra redatto entro il 30 giugno, accompagnandolo con una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato; la relazione deve, tra l'altro, illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità del patrimonio della Fondazione ed agli investimenti realizzati.
3. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Revisore Contabile.

Art. 17-bis - Utili della gestione.

1. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione e

distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre fondazioni ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 17-ter - Estinzione.

1. In caso di estinzione dell'Ente, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altra ONLUS e comunque destinato ai fini di pubblica utilità su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 18 - Disposizioni finali

1. La Fondazione è soggetta alla disciplina dettata dal presente Statuto e, per quanto da esso non previsto, dalle norme del codice civile e dalle leggi speciali in materia di persone giuridiche private e, in particolare, in materia di fondazioni.
2. Il Consiglio di Amministrazione nominato nell'Atto Costitutivo si impegna a redigere, ove necessario, i regolamenti degli Organi e delle Attività della Fondazioni entro dodici mesi.

Norma transitoria

In deroga a quanto previsto nel presente Statuto, il primo Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vicepresidente ed il primo Revisore sono nominati nell'Atto Costitutivo.